

## **ART. 1**

### **DEFINIZIONE DEL VOLONTARIATO CIVICO**

L'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, nell'ambito del principio di sussidiarietà regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto Aziendale, con il presente Regolamento intende perseguire una duplice finalità, così come previsto dal Codice del Terzo Settore istituito con D.lgs 117/2017 e nella Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1:

- I. favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale all'interno dei Comuni Soci, valorizzando il contributo volontario dei cittadini; in tale ottica, l'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative porranno un'attenzione particolare agli aspetti che possano favorire la relazione fra le più varie componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità;
- II. integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito senza fini di lucro da singoli cittadini a favore della collettività.

Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere lo strumento per l'individuazione di necessità e bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi.

## **ART. 2**

### **NATURA DELL'ATTIVITA'**

L'impegno volontario va inteso come complementare e non sostitutivo dell'operato dei dipendenti aziendali e non deve essere indispensabile per garantire la normale attività lavorativa. Lo svolgimento dell'attività non può configurare, dichiaratamente o tacitamente, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente né travalicare la spontanea disponibilità del volontario.

L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non rileva ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

## **ART. 3**

### **AMBITI DI INSERIMENTO**

I volontari possono prestare la loro opera nei seguenti ambiti, elencato a mero titolo esplicativo e non esaustivo:

- a. Settore dei servizi per famiglia, minori e prima infanzia;
- b. Settore dei servizi per la disabilità e non autosufficienza;
- c. Settore dei servizi per la marginalità;
- c. altri eventuali che potranno essere successivamente individuati.

#### **ART. 4**

#### **REQUISITI**

I soggetti che intendono svolgere attività di volontariato devono necessariamente avere i seguenti requisiti:

1. maggiore età;
2. idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni per cui si propongono;
3. idoneità morale, secondo valutazione di Comuni Insieme;
4. interesse e motivazione per l'Ambito di inserimento.

#### **ART. 5**

#### **INIZIATIVA**

L'iniziativa dell'attività volontaria, negli ambiti come individuati dal precedente art. 3, può essere spontanea ovvero promossa da Comuni Insieme con appositi avvisi che individuino le attività in cui impiegare i volontari.

Le persone interessate possono presentare la loro candidatura in carta semplice. Alla domanda devono essere allegati:

- fotocopia della carta d'identità in corso di validità;
- autocertificazione di aver/non aver riportato o avere/non avere in corso condanne penali/procedimenti penali;
- dichiarazione indicante il livello di formazione, le abilità e le conoscenze possedute, anche con riferimento a pregresse esperienze lavorative;
- dichiarazione indicante la/e attività prescelta/e tra quelle indicate nell'elenco, della disponibilità oraria giornaliera e della durata del servizio volontario offerto;
- dichiarazione sottoscritta di accettazione dei contenuti del presente Regolamento.

Ricevute le domande e valutati i requisiti attraverso apposito colloquio con il richiedente, i volontari vengono inseriti nell' "Albo dei volontari".

#### **ART. 6**

#### **CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

L'iscrizione nell'Albo dei volontari viene mantenuta sino a che non intervenga la cancellazione. La cancellazione dall'Albo avviene:

- a seguito di comunicazione di rinuncia alla disponibilità da parte del volontario;
- d'ufficio qualora, nel corso dello svolgimento dell'attività, il Responsabile del servizio rinunci alla collaborazione in quanto si siano verificate gravi violazioni degli impegni di cui all'articolo 8 ovvero per la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 4.

## **ART. 7**

### **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

Ciascun Responsabile di Area e/o il Direttore dell'Azienda Speciale Comuni Insieme, a suo insindacabile giudizio, può attivare forme di collaborazione con i volontari iscritti all'Albo formato ai sensi dell'art. 5, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 4.

La durata dell'attività si intende a tempo determinato e viene stabilita di volta in volta in sede di attivazione.

Il rapporto viene attivato attraverso la sottoscrizione delle parti di un progetto di attività di volontariato concordato in ogni suo aspetto, tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio e degli interessi e delle capacità indicati dal volontario all'atto della presentazione della domanda.

Il progetto definisce puntualmente le modalità, i tempi e le condizioni di svolgimento dell'attività.

Ai fini del rispetto della vigente normativa sulla sicurezza, il Responsabile di servizio esporrà, al momento della sottoscrizione del progetto di volontariato, tutte le indicazioni necessarie per la tutela dei volontari.

Il Responsabile, direttamente o tramite suo delegato, provvede alla gestione dell'attività, organizzando, sovrintendendo, verificando e vigilando sulle prestazioni svolte. Il Responsabile deve adottare ogni misura utile a consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e le altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

## **ART. 8**

### **IMPEGNI DEL VOLONTARIO**

Il volontario è tenuto a svolgere l'attività volontaria con diligenza e nel rispetto di quanto stabilito con il Responsabile di Area. In particolare il volontario si impegna, nello svolgimento dell'attività, a:

- a) rispettare i diritti e la dignità degli utenti dei servizi con i quali venga in contatto;
- b) non divulgare e a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività di volontariato compreso il divieto di diffondere notizie circa l'attività lavorativa svolta da Comuni Insieme; il divieto si estende altresì alla diffusione e/o utilizzo di quanto venuto a conoscenza durante il periodo di svolgimento del volontariato ivi compresi i dati sensibili di utenti, dipendenti, collaboratori e eventuali altri soggetti che dovessero confrontarsi con Comuni Insieme. Il divieto si intende applicato anche alla realizzazione e utilizzo di immagini fotografiche, laddove non espressamente concesso;
- c) tenere un comportamento rispettoso e collaborativo nei confronti dei dipendenti di Comuni Insieme ovvero dei suoi collaboratori ed eventuali altri volontari;
- d) osservare le disposizioni di Legge e di Regolamento;
- e) non svolgere, durante il servizio, attività estranee a quelle per le quali è stato autorizzato;
- f) non accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento;

- g) rispettare gli orari e le modalità di svolgimento di servizio concordate con il Responsabile del servizio e segnalare tempestivamente eventuali assenze;
- h) segnalare all'ufficio di riferimento i fatti che richiedono l'intervento del personale aziendale;
- i) esibire costantemente, nei contesti ove richiesto, in modo che sia ben visibile, il tesserino di riconoscimento;
- j) partecipare ai corsi di formazione eventualmente organizzati dall'Ente;
- k) non danneggiare strumenti e beni e non mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse nel progetto in ordine alle condizioni di svolgimento dell'attività ed, in particolare, a quelle previste a tutela della sicurezza (utilizzo dei dispositivi di protezione e precauzioni specifiche in relazione all'ambiente in cui il volontario opera).

## **ART. 9**

### **CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE SUL SINGOLO SERVIZIO**

La collaborazione con Comuni Insieme può cessare in qualsiasi momento per rinuncia del volontario.

Ove possibile, il volontario comunica la rinuncia al servizio nei tempi e con le modalità concordate con il Responsabile di riferimento.

Il Responsabile revoca l'accordo di collaborazione con il volontario dandone immediata comunicazione scritta all'interessato:

- a) in caso di violazione degli impegni di cui all'articolo precedente, fatta salva la cancellazione dall'Albo nei casi di grave violazione;
- b) in caso di sopravvenuta manifesta inidoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni affidategli;
- c) in tutti i casi in cui il volontario abbia assunto comportamenti sconvenienti tali da compromettere l'immagine di Comuni Insieme o contravvenire alle finalità del servizio;
- d) per sopravvenute esigenze organizzative del servizio

La cessazione del rapporto comporta in capo al volontario l'obbligo di restituzione del tesserino di riconoscimento e del materiale eventualmente fornito da Comuni Insieme.

## **ART. 10**

### **IMPEGNI DI COMUNI INSIEME**

#### a. Assicurazione

E' a carico di Comuni Insieme l'assicurazione contro gli infortuni in cui potrebbero incorrere i volontari nello svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile verso terzi laddove non già coperti dall'assicurazione regionale per i servizi per le strutture socio-assistenziali;

#### b. Dotazione

Sono a carico di Comuni Insieme, salvo differenti accordi tra l'Azienda e il volontario:

a. la fornitura del tesserino di riconoscimento.

c. la fornitura, ove occorrente, della strumentazione e dei materiali per lo svolgimento dell'attività. Previa espressa autorizzazione del Responsabile è riconosciuto ai volontari il rimborso delle spese eventualmente sostenute per attività connesse all'espletamento del progetto.

d. l'organizzazione di brevi corsi di formazione.

## **ART. 11**

### **NORMA DI RINVIO**

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- l'attività svolta nell'ambito di tirocini di formazione e orientamento;

- l'attività svolta nell'ambito di progetti di Servizio civile universale istituito dalla D.lgs 40/2017.

## **ART. 12**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: iscrizione all'albo dei volontari.

I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea esclusivamente per la predetta finalità.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di essere iscritti nell'Albo dei volontari dell'Azienda.

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza e riservatezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

Il Titolare del Trattamento dei dati è A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE.

Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del del Regolamento UE 679/16 è il Direttore dell'Azienda, dott.ssa Elena Meroni.

Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj